

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, CARELLA, BOCO,  
BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,  
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996**

---

Norme contro la discriminazione motivata  
dall’orientamento sessuale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le indicazioni contenute nella risoluzione approvata l'8 febbraio 1994 dal Parlamento europeo sulla «parità dei diritti per le persone omosessuali», nonché nelle precedenti risoluzioni in materia antidiscriminatoria dallo stesso Parlamento, approvate fra il 1984 ed il 1990, sono rimaste tutte senza seguito in Italia, così come è parimenti rimasta senza seguito la raccomandazione numero 924 approvata dal Consiglio d'Europa il 1° ottobre 1981, «sulla discriminazione contro gli omosessuali».

Scopo di questo progetto è quello di colmare un vuoto legislativo non più accettabile in una società civile, e di accogliere quindi le direttive del Parlamento Europeo e di estendere ai cittadini omosessuali la medesima protezione già offerta ad altri gruppi sociali contro discriminazioni o delitti motivati dall'odio nei loro confronti.

La legislazione italiana, come è noto, già assicura ad altre categorie di cittadini, oggetto di tali discriminazioni, la propria protezione contro violenze o persecuzioni, introducendo nell'ordinamento italiano un principio, come questo, suscettibile di applicazioni analogiche.

La presente proposta, inoltre, stabilisce un generale principio di tutela del diritto alla riservatezza sessuale e detta norme antidiscriminatorie nei confronti degli studenti omosessuali nella scuola ed in materia di assicurazioni sanitarie.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce il principio secondo il quale la Repubblica italiana tutela il diritto alla riservatezza sessuale e vieta ogni forma di schedatura amministrativa dei cittadini sulla base del loro

orientamento sessuale, stabilendo inoltre che l'autorità pubblica può indagare sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini soltanto in base ad un ordine dell'autorità giudiziaria.

La diffusione di notizie raccolte in violazione di tale norma dovrà essere punita con la sanzione prevista per il delitto di divulgazione dei segreti di ufficio.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la condizione del convivente *more uxorio* omosessuale è parificata a quella del convivente *more uxorio* eterosessuale.

L'articolo 3 specifica che nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata ogni manifestazione di intolleranza o di discriminazione che possa traumatizzare lo sviluppo della personalità di studenti omosessuali o che favorisca il perpetuarsi di pratiche discriminatorie o intolleranti.

Nell'articolo 4 si prevede il divieto di includere riferimenti all'orientamento sessuale dell'assicurato nei contratti di assicurazione sanitaria.

Divengono inoltre nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere dalle scelte sessuali dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione per le prestazioni assicurative.

Con gli articoli 5 e 6 si estende ai lavoratori la protezione garantita loro dall'articolo 15, comma 2, dello Statuto che viene così ad includere clausole non solo contro le discriminazioni causate da motivi politici, religiosi, razziali, di lingua e di sesso, ma anche quelle causate dall'orientamento sessuale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale.

2. È fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza ordine dell'Autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tener conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative.

3. I trasgressori sono puniti a norma dell'articolo 323 del codice penale.

4. Chiunque riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 2 è punito a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni.

### Art. 2.

1. La condizione del convivente *more uxorio* omosessuale è parificata ad ogni effetto a quella del convivente *more uxorio* eterosessuale.

### Art. 3.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione

o disapprovazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

#### Art. 4.

1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporle la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine, relativi all'orientamento sessuale dell'assicurato o dell'assicurato.

2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato.

3. La nullità delle clausole di cui al comma 2, non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

4. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

#### Art. 5.

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole «o di sesso» sono sostituite con le parole, «di sesso o motivata dall'orientamento sessuale».

2. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole «sul sesso», sono inserite le parole «o sull'orientamento sessuale»;

b) al quarto comma, dopo la parola «soltanto», sono inserite le parole «, per quel che riguarda le lavoratrici,».

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, dopo le parole «uomini e donne», sono aggiunte le parole «, o fondata sull'orientamento sessuale,».

4. All'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1991 n. 125, dopo le parole «del sesso», sono aggiunte le parole «o dell'orientamento sessuale».

#### Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «o religiosi» sono sostituite con le parole «, religiosi o relativi all'orientamento sessuale».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «o religiosi» sono sostituite con le parole «, religiosi o relativi all'orientamento sessuale».

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «o religiosi» sono sostituite con le parole «, religiosi o relativi all'orientamento sessuale».

4. All'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «o religioso» sono sostituite con le parole «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale».





